

# STATUTO SCUOLA MATERNA “MADONNINA”

## CAPO I

### NATURA, SCOPO E MEZZI DELL’ASSOCIAZIONE

#### Art. 1

La *Scuola Materna Madonnina* nasce attorno agli anni 75-80 per volontà del Parroco don Mario Cermelli che, coadiuvato dalle Suore di S. Antida, intese dare un luogo di accoglienza per i figli dei lavoratori e delle lavoratrici occupati nelle aziende orafe, all’epoca in pieno sviluppo.

La Scuola Materna ha sede in un edificio appartenente alla Parrocchia Nostra Signora della Pietà e la sua conduzione iniziale, venne affidata alle reverende suore, che prestarono la loro opera fattiva e ineguagliabile fino all’anno 1985.

Dal 1998 in avanti, in coincidenza con l’arrivo in Parrocchia dell’attuale Parroco, Don Luigi Abele Belloli, la Scuola Materna iniziò ad ampliarsi con altre sezioni e iniziative. L’insegnamento venne affidato ad insegnanti laiche in possesso dei titoli richiesti. La Scuola Materna ha, nei valori evangelici e nei fondamenti sociali della dottrina cristiana, la sua ispirazione ideale.

L’associazione non svolge alcuna attività commerciale e, senza fini di lucro, persegue i seguenti scopi:

- a) gestire una scuola materna per bambini divezzi, nel fabbricato posto nel comune di Valenza, al civico n. 68/70/72 di viale Santuario, di proprietà della Parrocchia Nostra Signora della Pietà, e affidata alla completa gestione della Scuola stessa: i locali sono concessi in comodato d’uso a titolo gratuito,
- b) esercitare una attività che favorisca la crescita integrale, fisica, intellettuale, spirituale e religiosa dei bambini e delle bambine, ispirandosi alla concezione cristiana della vita, secondo le modalità da fissarsi in apposito regolamento;
- c) promuovere ogni iniziativa volta a:
  - valorizzare il ruolo educativo e sociale della famiglia e la sua vocazione all’interno della comunità;
  - rendere consapevoli i genitori dei doveri e dei diritti che a loro competono quali primi educatori dei loro figli;
- d) sollecitare in ogni forma l’accoglienza dei bambini e delle bambine contro ogni discriminazione, all’interno della scuola come della comunità cristiana e dell’ambiente sociale, favorendo l’eliminazione di ogni ostacolo alla loro crescita materiale e spirituale;

## Art.2

L'associazione ha sede in Valenza, Viale Santuario, 88.

## Art.3

I soci dell'associazione possono essere persone fisiche o giuridiche in numero illimitato. I soci dell'associazione si distinguono in :

- soci fondatori
- soci ordinari

I soci, Enti o persone giuridiche saranno rappresentati dal legittimo rappresentante legale o da persona dallo stesso delegata per iscritto.

Sono soci fondatori i soci che promuovono la presente associazione.

Sono soci ordinari quelli ammessi su loro domanda con le modalità di cui al successivo.

## Art. 4

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto. Ove richiesto dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione, ogni socio si impegna a dare la sua collaborazione per il settore di propria competenza professionale, gestionale, culturale, nell'ambito dei principi di cui all'articolo 1.

## Art. 5

L'ammissione dei soci è deliberata, in seguito a loro richiesta scritta, dal Consiglio di Amministrazione e avrà decorrenza dalla data di comunicazione dell'avvenuta iscrizione nel libro soci.

## Art. 6

Le quote annuali a carico dei soci sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione. La prima annualità dovrà essere versata all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

## Art. 7

La cessazione della qualità di socio si ha per morte, dimissioni o decadenza e comporta la cancellazione dal libro dei soci.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione in caso di:

- mancato versamento della quota
- inosservanza dello Statuto

- condotta non compatibile con le finalità statutarie.

#### Art. 8

Il fondo comune è costituito:

- dalle quote sociali versate dai soci.
- da ogni altra offerta, contributo, lascito a favore dell'associazione
- dai beni che saranno acquistati o che comunque verranno a far parte del patrimonio dell'associazione;
- dagli interessi sui depositi e da ogni altro provento;
- dai contributi dello Stato, della Regione e di qualsiasi altro ente, disposti per le attività previste dalle finalità.

#### Art. 9

In occasione dell'assemblea annuale ordinaria, il Consiglio di Amministrazione comunicherà ai Soci Fondatori e ordinari il rendiconto della gestione predisposta dal Tesoriere.

### CAPO II

#### AMMINISTRAZIONE E PRESIDENZA

#### Art. 10

L'Amministrazione regge, dirige e soprintende all'esercizio di ogni ufficio e fa quanto giudica sia occorrente per riuscire al meglio nell'andamento dell'associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- L'assemblea dei soci
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente

Gli organi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione si compone di membri di diritto ed elettivi, in numero complessivo da tre a sette.

#### Art. 11

L'assemblea dei soci è costituita dai soci. Il potere di voto è riservato ai soci in regola con il versamento delle quote.

## Art. 12

L'assemblea in via ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, con avviso da comunicarsi almeno 15 giorni prima mediante affissione alla porta della Scuola Materna e dove si riterrà utile.

L'avviso di convocazione contiene data, luogo, ora, ordine del giorno.

La regolare costituzione in prima convocazione si avrà se presenti almeno la metà dei soci, iscritti nell'apposito libro; in secondo convocazione, con qualunque sia il numero dei soci presenti.

Presiede l'Assemblea il Presidente o persona da lui delegata.

Il Presidente nomina il Segretario che redige il verbale della riunione.

## Art. 13

L'assemblea può riunirsi su richiesta del Presidente o da parte di almeno un terzo dei soci.

Il socio impedito può delegare altro socio per iscritto. Non è ammessa più di una delega.

## Art. 14

L'assemblea:

- elegge con votazione segreta i componenti del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza;
- approva il bilancio preventivo dell'anno solare in corso ed il conto dell'esercizio precedente;
- delibera su ogni affare sottoposto al suo esame dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione o da almeno un terzo dei soci;
- delibera sulle modifiche dello Statuto con il voto a maggioranza assoluta dei soci;
- delibera per l'acquisto, la vendita di beni immobili, l'eventuale contrazione di finanziamenti a medio lungo termine, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione.

## Art. 15

Il presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri.

Al consigliere anziano compete, in assenza del presidente, i poteri di convocazione dell'assemblea oltre a quelli di ordinaria amministrazione in caso di assenza del presidente o del vicepresidente.

## Art. 16

Al consiglio spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, l'acquisto di beni immobili ma compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato di proprietà della parrocchia e concesso in comodato d'uso a titolo gratuito, come citato nell'art. 1.

In particolare, il consiglio:

- autorizza gli impegni finanziari di ordinaria amministrazione;
- elegge al suo interno il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere;
- redige il programma annuale delle iniziative per l'assolvimento delle finalità dell'associazione;
- predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- delibera l'ammissione dei soci;
- delibera l'ordine del giorno dell'assemblea, iscrivendovi anche le proposte dei soci ai sensi dell'art. 4;

## Art. 17

Il segretario tiene il libro dei soci, redige i verbali del Consiglio di amministrazione e ne conserva gli atti, conserva altresì la corrispondenza e la documentazione.

Il tesoriere predispone bilanci preventivi e consuntivi.

## Art. 18

Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'associazione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenendo conto anche delle proposte dei consiglieri, dirige l'attività dell'associazione, dà esecuzione alle delibere dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione.

## Art. 19

Nella prima riunione, che deve svolgersi entro quindici giorni dalla nomina, vengono nominati il Vice Presidente e il Segretario.

Il presidente ha il compito di convocare il collegio e di redigere l'ordine del giorno della riunione.

Il Segretario del Collegio ha il compito di redigere il verbale delle assemblee del collegio, di conservare il relativo libro, la corrispondenza e tutti i documenti relativi.

## Art. 20

Tutte le cariche dell'amministrazione sono gratuite.

### CAPO III

#### **DIRITTI E DOVERI DEI SOCI-ASSEMBLEA GENERALE DEI MEDESIMI**

##### Art. 21

Nelle Assemblee generali tutti i soci hanno diritto a un voto e non possono rappresentare più di un socio, per il quale dovrà essere presentato al segretario atto formale di delega che sarà unito al verbale dell'assemblea.

##### Art. 22

L'assemblea dei soci è convocata una volta all'anno ma potrà essere straordinariamente convocata dal Presidente per propria iniziativa o su richiesta di tre membri dell'Amministrazione o di un terzo degli associati.

##### Art. 23

Le deliberazioni verranno prese a maggioranza assoluta dei presenti, le votazioni si faranno per appello nominale, quelle riguardanti persone si faranno sempre a voti segreti.

##### Art. 24

I verbali dell'assemblea sono sottoscritti dal Presidente, e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

##### Art. 25

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei due terzi dei soci per tutte le convocazioni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nominerà due liquidatori.

L'assemblea inoltre fisserà i criteri della liquidazione e il rendiconto della medesima. In caso di avanzo attivo esso sarà devoluto alla Parrocchia.

#### **NORMA FINALE**

##### Art. 26

Per tutto ciò non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni del Codice Civile.

Valenza, 15/01/1999